



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

Modena, li 5 giugno 2008

**Direzione Provinciale del Lavoro di Modena**  
p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946  
sito: [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it) e-mail: [dpl-modena@lavoro.gov.it](mailto:dpl-modena@lavoro.gov.it)

a Tutto il personale  
al Nucleo Carabinieri

Prot. n. 7358/2008

Allegati n. \_\_\_\_\_

Risposta al foglio del \_\_\_\_\_

e p.c. Direttore della  
Direzione Regionale del Lavoro di Bologna

Oggetto: D.L. 3 giugno 2008, n. 97 contenente norme abrogatrici della procedura di esonero del committente dalla responsabilità solidale e differimenti per alcuni adempimenti del D.L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela del lavoro. Primi chiarimenti

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, con il quale sono state affrontate alcune questioni relative a materie che interessano la nostra attività.

### **Esonero del committente nella responsabilità solidale**

L'art. 3, comma 8, afferma che i commi da 29 a 34 dell'art. 35 della legge n. 248/2006 ed il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono abrogati.

Da ciò ne discende che tutti gli adempimenti fissati nel Decreto Interministeriale n. 74 e sui quali avevamo già fatto, tra di noi, alcune riflessioni dopo la nota n. 5018 del 18 aprile 2008, non entrano in vigore (sarebbe stato il 16 giugno il giorno dell'entrata a regime), come, ovviamente, non c'è più la sanzione da 5.000 a 200.000 euro in caso di inottemperanza.

Ritengo opportuno sottolineare, tuttavia, come resti in piedi la responsabilità solidale negli appalti per opere e servizi con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto per le retribuzioni ed i contributi previdenziali dovuti (tra i quali, a mio avviso, vanno compresi anche i premi assicurativi in quanto previsti da un obbligo di legge, secondo un concetto di "solidarietà contributiva" ampia).

L'abrogazione del comma 34 fa venir meno la responsabilità solidale per l'IRPEF sui redditi da lavoro dipendente (per l'art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003), mentre la permanenza "in vita" del solo comma 28 pone alcuni altri problemi interpretativi. Tale disposizione afferma che " l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore" Quindi, appare chiaro, che la solidarietà tra questi due soggetti "è piena", ma non pare coinvolgere il committente che è a capo della filiera: nei confronti di quest'ultimo, peraltro, trova piena applicazione l'art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003.

La solidarietà ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 resta, ed è "senza tetto", nel senso che è piena (per le voci in tale articolo richiamate) ma è soggetta ad un limite temporale di durata: due anni dalla cessazione dell'appalto o del subappalto. Essa è da intendersi riferita all'esercizio dei diritti nei confronti dell'appaltante, mentre per quel che riguarda l'appaltatore o il subappaltatore con i quali i lavoratori hanno avuto un rapporto diretto, i termini di prescrizione dei crediti sono quelli ordinari.

Per completezza di informazione va ricordato come per i committenti pubblici non sembri trovare applicazione l'art. 29, comma 2, atteso che, per espressa disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, non trova "applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale". Per queste ultime c'è, invece, l'art. 1676 c.c. il quale afferma che "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Questa norma è legata ai c.d. "rischi di insolvenza". Si tratta di un'azione diretta, attraverso la quale i lavoratori agiscono nei confronti del committente non in sostituzione dell'appaltatore, ma facendo valere propri diritti (sia pure nei limiti della concorrenza del debito).

### **Differimento di termini per alcune disposizioni contenute le D.L.vo n. 81/08**

Sono stati prorogati al 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 4, comma 2:

a) gli obblighi di comunicazione all'INAIL ed all'IPSEMA, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal

lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r). A tale disposizione l'art. 55, comma 4, ricollega alcune sanzioni in caso di inosservanza, rispettivamente, da 1.000 a 3.000 con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno (lettera l) e da 2.500 a 7.500 con riferimento agli infortuni superiori a tre giorni (lettera i);

b) Il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera a).

Mi dichiaro a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE  
(DR. EUFRANIO MASSI )

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena